DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER CONFERIMENTO INCARICHI
(resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a

NOME	COGNOME
GIULIO	POGGIOLINI

nato/a

LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
FIESOLE (FI)	13/06/92

con riferimento all'incarico avente ad oggetto

INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS DI PROGETTI. AFFIDAMENTI E SPESE RELATIVI AI PROCEDIMENTI PNRR INERENTI ALLA MISSIONE 5

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, che

1. non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001;

2. con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA' disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

· art. 3, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013[1];
· art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013[2];
· art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013[3];

[1] **Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**
1."A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
(...)
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale."

[2] **Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**
1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
(...)
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

[3] **Art. 7 comma 1 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale**
1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

· art. 7, comma 2, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013[4];

3. Con riferimento alle situazioni di INCOMPATIBILITA' disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

· art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013[5];
· art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013[6];
· art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013[7];

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale

[4]**Art. 7 comma 2. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale**

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice
nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o
di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a)

[5]**Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

[6]**Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

[7]**Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

2. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".

3. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".

4. "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

· art. 13, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 39/2013[8];

4. che nei due anni precedenti (barrare la dichiarazione che interessa)

X ha ricoperto i seguenti incarichi o è stato titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o ha svolto attività professionali (*indicare di seguito*):

CONSULENZA LEGALE

X non ha ricoperto incarichi, non è stato titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e non ha svolto attività professionali;

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sotto – sezione "Consulenti e collaboratori", secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, che verrà oscurata la firma autografa e che non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST OGNI VARIAZIONE RISPETTO A QUANTO SOPRA DICHIARATO.

Lì 25/06/26 FIRMA Giulio Cipriani

[8]Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.